

Avv. Giada Ficarelli

Via Enzo Fioritto, 10 – 71121 Foggia
tel/fax 0881.20.41.27 – Cell. 3202596109

P.E.C. giadaficarelli@pec.it

e mail: avvocatoficarelli@gmail.com

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FOGGIA IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL TAR LAZIO SEZ.
IV BIS N. 07064/2023 REG. PROV. PRES DEL 13/11/2023 RESO
NELL'AMBITO DEL RICORSO ISCRITTO A N. 12179/2023 REG. RIC**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO R O M A
RICORSO**

Nell'interesse dei concorrenti:

- FIORE FRANCESCO, C.F.: FRIFNC86L06C983C, nato a Corato il 06/07/1986 e ivi residente in Strada Est. Reg. Bosco Comunale n. 25; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501500; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- LAGUARDIA FEDERICA, C.F.: LGRFRC91P53C514R, nata a Cerignola (FG) il 13/09/1991 e ivi residente nella Via Roma 54; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501178; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20 pt.;
- ZINGARELLI VALERIA, C.F.: ZNGVLR89E65L109Z, nata a Terlizzi il 25/05/1989 e residente in Andria nella Via Ultima traversa SX Sgarantiello c.n.; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43502341; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- CROVASCE LUCREZIA, C.F.: CRVLRZ96S43D643Z, nata a Foggia il 03/11/1996 e ivi residente nella Via Marchianò n. 38; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43504397; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- TARALLO ROCCO, C.F.: TRLRCC87S24D643H, nato a Foggia il 24/11/1987 e ivi residente nel Viale Vittorio Veneto 1; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43502722; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- DIFILIPPO RIPALTA, C.F.: DFLRLT73A57C514U, nata a Cerignola il 17/01/1973 e ivi residente nella piazza Madre Teresa di Calcutta n. 25; Username Corso TFA Sostegno VIII

- Ciclo Università di Foggia: B43503495; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- PAPA BRYAN, C.F.: PPABYN85S29D643P, nato a Foggia il 29/11/1985 e residente a Biccari nella Via Manzoni n. 30; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B435004698; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 21 pt.;
 - MERLA GIOVANNA, C.F.: MRLGNN76T42H926N, nata a San Giovanni Rotondo il 02/12/1976 e ivi residente nella Via San Giovanni Battista n. 8; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500519; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 21 pt.;
 - CIRILLI ANGELA ORNELLA, C.F.: CRLNLR8S69H096Y, nata a Putignano il 29/11/1984 e residente in Monopoli nella Via Vittorio Veneto 198/A; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501854; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 21 pt.;
 - PALUMBO EMILIA, C.F.: PLMMLE94P51H926A, nata il 11/09/1994 a Manfredonia nella Via Cervaro n. 2g; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500351; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 21 pt.;
 - MUSCATIELLO CONCETTA, C.F.: MSCCCT92T41E885W, nata a Manfredonia il 01/12/1992 e ivi residente nella Via Giuseppe Rosati n. 7; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500379; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
 - SCARINGELLA GIUSEPPE SABINO, C.F.: SCRGPP69M01B619W, nato a Canosa il 01/08/1969 e residente in Canosa nella Via E. Gianturco n. 27; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43502862; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 21 pt.;
 - DALOISO CELESTE ROBERTA, C.F.: DLSCST90P67A669W, nata a Barletta il 27/09/1990 e residente in Barletta nella Via Puccini n. 2; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43503660; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 21 pt.;
 - ADDABBO GIADA AGATA, C.F.: DDBGGT91B60C351P, nata a Catania il 20/02/1991 e residente in Stornarella nella Via Benevento n. 25; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501204; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
 - CALVITTO MARIANGELA, C.F.: CLVMNG98H53H985P, nata a San Marco in Lamis il 13/06/1998 e ivi residente in Via Ponte Ferrarello n. 28; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43503508; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023:

21 pt.;

- FASANELLA MARIA MANUELA, C.F.: FSNMMN77E71H926X, nata a San Giovanni Rotondo il 31/05/1977 e residente a Peschici nella Via Borgo nuovo 25; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500587; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 21 pt.;
- CICCARELLI SILVIA, C.F.: CCCSLV87S63L328P, nata a Trani (BT) il 23/11/1987 e residente a Terlizzi nella Via Strada Prov.le Terlizzi Ruvo n. 46; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500495 ; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- PALUMBO NUNZIA MARIA, C.F.: PLMNZM73B45H926G, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/02/1973 e residente a Manfredonia (FG) nella Via Beccarini n. 38; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500384; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20 pt.;
- DE PALMA ROSA, C.F.: DPLRS096C59L109D, nata a Terlizzi il 19/03/1996 ed ivi residente nella Via Arcidiacono Barile n. 15; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501050; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- DI GIOIA MARIA, C.F.: DGIMRA92H55D643J, nata a Foggia il 15/06/1992 e residente a Lucera (FG) nella Via Pellegrino n. 1; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43504192; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- PALUMBO GIUSEPPE, C.F.: PLMGPP80T18D643I, nato a Foggia il 18/12/1980 e residente in Foggia nella Via Petrilli n. 8; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500513; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- ADDATI ROSSELLA, C.F.: DDTRSL88T49A285A, nato Andria il 09/12/1988 e residente in Andria nella via Baratieri n. 33; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501613; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20,5 pt.;
- SCARANO FILENA, C.F.: SCRFLN77P45H926D, nata a San Giovanni Rotondo il 05/09/1977 e residente in Torremaggiore nella Via Madre Teresa di Calcutta n. 1; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43503284; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 19 pt.
- CARLONE TERESA, C.F.: CRLTRS80E61L219N, nata Torino il 21/05/1980 e residente a Barletta nella Via V. Veneto n 40; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500964; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 19,5 pt.
- BATTISTA ANGELA, C.F.: BTTNGL76S44H926J, nato San Giovanni Rotondo il 06/11/1976 e residente in San Giovanni Rotondo nella Contrda Pozzocavo Strada uno;

Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43502140; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 19,5 pt.

- CRAPUZZI ARCANGELA, C.F.: CRPRNG75A53A225T, nata ad Altamura il 13/01/1975 e ivi residente nella Via Catalani n 12; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 19 pt.

Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43503934;

- MACCIONE ALESSIA, C.F.: MCCLSS80D56D643L, nata Foggia il 16/04/1980 e residente in Foggia nella Via Benedetto Biagi 29; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43504149; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 19,5 pt.

- DE MICHELE ERIKA, C.F.: DMCRKE97T55D643G, nata Foggia il 15/12/1997 e residente in Castelluccio Valmaggiore nella Via Degli Olmin. 21; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43504165; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 18 pt.

- BUCCI ANNA, C.F.: BCCNNA71H52I158N, nato San Severo il 12/06/1971 e ivi residente nella Via C. Rispoli n. 311; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43502117; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 18 pt.

- RONDINONE DANIELA, C.F.: RNDDNL88E51B619L, nata a Canosa di Puglia il 11/05/1988 e residente a San Ferdinando di Puglia nel Viale XXIV Maggio n. 24; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501260; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 18,5 pt.

- PROTA MICHELA, C.F.: PRTMHL94M41E885J, nata Manfredonia il 01/08/1994 e residente in Manfredonia nella Via Torre Dell'Abate n. 24; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501253; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 18,5 pt.;

- GABRIELI ANTONIO, C.F.: GBRNTN78S30F842I, nato a Nardò il 30/11/1978 e residente in Foggia nel Viale XXIV Maggio 98; Prematricola Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: 2526; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 20 pt.;

- MAULUCCI MARIA PINA, C.F.: MLCMPN80B60D643N, nata a Foggia il 20/02/1980 e residente in Accadia nella via G. Amendola n. 13; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501738; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 19,5 pt.

- BOTTALICO ALESSIA, C.F.: BTTLSS94E68H926W nata a San Giovanni Rotondo il 28/05/1994 e residente in Manfredonia nella Via Cervaro n. 2; Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501239; Punteggio test preselettivo, pubb. 18/07/2023: 19,5 pt.;

- PEDICO DANIELA, C.F.: PDCDNL84C66A669G, nata a Barletta il 26/03/1984 e ivi

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE:

A) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 18/07/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento del test preselettivo, nella parte in cui esclude i predetti ricorrenti;

B) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 31/08/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento della prova scritta, nella parte in cui, non includendo i ricorrenti tra gli ammessi a sostenere la predetta prova scritta non li ha contemplati per l'ammissione alla prova orale calendarizzata per il 12/09/2023;

C) dell'elenco degli esiti della prova orale Secondo Grado TFA Sostegno VIII Ciclo pubblicato il 12/09/2023, nella parte in cui, non includendo i ricorrenti tra gli ammessi a sostenere la predetta prova orale, non li ha contemplati;

D) del Bando di accesso al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, decreto del Rettore n 176/2023, pubblicato nel sito istituzionale, recante indizione delle procedure selettive per l'ammissione a detto corso TFA Sostegno, nella parte in cui prevedono l'ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l'esclusione dei ricorrenti;

E) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

F) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, con il quale, per l'accesso all'ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura del 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo" ;

G) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l'ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo;

H) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all'insegnamento;

I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta e orale in sessione suppletiva, da predisporre a cura dell'Ateneo resistente, per la selezione all'accesso al TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado e, occorrendo, all'iscrizione al Corso universitario de quo;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta e orale di accesso al percorso formativo de quo, in sessione suppletiva da predisporre a cura dell'Ateneo resistente, per l'accesso al TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado e, occorrendo, all'iscrizione al Corso universitario de quo anche quale risarcimento in forma specifica, **siccome i predetti ricorrenti hanno tutti sostenuto la prova preselettiva suddetta, così come viziata da molteplici domande con risposte errate e/o ambigue e/o impossibili.**

FATTO

I ricorrenti sono tutti aspiranti docenti che hanno partecipato alla selezione indetta dal predetto Ateneo di Foggia per l'ammissione al percorso formativo per l'a.a. 2022/2023 finalizzato a conseguire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico per la Scuola Secondaria di Secondo grado (di seguito, in breve TFA Sostegno VIII Ciclo) ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, onde poter avere maggiori chances di impiego ovvero la possibilità di diversificare il proprio profilo professionale.

In data 07/07/2023 veniva svolta la prova preselettiva di accesso per la Scuola Secondaria di Secondo grado consistente nella somministrazione di un test preliminare di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui una sola e soltanto risposta esatta.

All'esito di tale prova, sul sito istituzionale del predetto Ateneo foggiano veniva pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova scritta nel quale risultavano non ammessi tutti gli odierni ricorrenti pur avendo costoro riportato un punteggio prossimo a 21 pt., così come meglio specificato in intestazione.

Solo successivamente, precisamente in data 18/07/2023, l'Università degli Studi di Foggia, rettificando la precedente detta graduatoria del 10/07/2023, pubblicava nuovo elenco degli ammessi alla prova scritta del predetto Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Scuola Secondaria di Secondo grado, considerando idonei i partecipanti con punteggio minimo di 21,5/30 pt..

Pertanto, i ricorrenti insorgono avverso la determinazione dell'Università degli Studi di Foggia di escludere gli odierni ricorrenti dalle prove concorsuali successive alla prova preselettiva, in una ai decreti ministeriali di regolamentazione dei suddetti percorsi formativi e di programmazione dei posti disponibili, chiedendone l'annullamento siccome radicalmente invalidi.

I ricorrenti, tutti nella medesima posizione di fatto e di diritto, hanno tutti riportato un punteggio¹ prossimo ai 21,50² pt (così come meglio specificato in intestazione) che, in assenza delle molteplici risposte errate e/o ambigue e/o impossibili, avrebbero sicuramente raggiunto e, in determinati casi, persino superato.

IN ORDINE ALLE DOMANDE ERRATE E/O AMBIGUE E/O IMPOSSIBILI

In data 18/07/2023, ben oltre una settimana dopo la prima pubblicazione, l'Università degli Studi di Foggia provvedeva a rettificare l'esito della prova preselettiva suddetta a seguito delle segnalazioni

¹ Per il punteggio conseguito da ciascun ricorrente si rimanda a quanto indicato in intestazione.

² questo è il punteggio dell'ultimo degli ammessi pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado (pari 1100 posti nel caso della Scuola Secondaria di Secondo Grado del Corso TFA Sotegno VIII Ciclo dell'università di Foggia.

pervenute da alcuni candidati al CINECA.

Tale rettifica riguardava uno dei quesiti posti durante la prova concorsuale e precisamente la seguente domanda: *“Quali tra le seguenti affermazioni è corretta? A. Il pensiero verticale si mette in moto quando esiste una direzione; B. Il pensiero laterale si mette in moto per generare una direzione; C. Il pensiero laterale si mette in moto verso una soluzione chiaramente definita; D. Con il pensiero orizzontale è possibile cercare approcci diversi, fino a trovare quello corretto; E. Con il pensiero orizzontale si cerca di individuare il miglior approccio”.*

Detta modifica, però, ha determinato il riconoscimento di due risposte corrette anziché una sola (come, invece, previsto dal bando).

Il Collegio Adito, infatti, potrà vagliare come anche le seguenti domande risultassero errate e/o ambigue, comportando risposte errate riconosciute come corrette.

Più precisamente, un altro quesito che veniva somministrato a tutti i suddetti ricorrenti era il seguente:

Domanda somministrata ai candidati: “Quale delle seguenti parole contiene uno iato e non un dittongo? Risposte multiple selezionabili dai candidati: “A) Laurea; B) Tregua; C) Loggiato; D) Quercia; E) Piuma; - risposta ritenuta corretta dal CINECA: Loggiato.

Ebbene, potrà rilevare direttamente il Collegio Adito come tale risposta (Loggiato), individuata come corretta dal CINECA, fosse a tutta evidenza errata.

Ancora, l'ulteriore quesito, supposto ai candidati palesemente errato (ma basterebbe semplicemente l'ambiguità per comprovare una violazione del bando) è stato il seguente:

Domanda: “Quali delle seguenti affermazioni NON descrive correttamente il concetto di “co.costruzione delle conoscenze” introdotto da Clotilde Pontecorvo? Risposte multiple selezionabili dai candidati: “A) E' un fenomeno cognitivo che vede insegnanti e alunni apprendere insieme nuove nozioni o abilità; B) Viene definito “sindrome dei nipotini di paperino”: ciascuno membro del gruppo dice un pezzo di frase come se il gruppo fosse un'unica mente; C) si manifesta anche come cooperazione del gruppo nel completamento di un'asserzione; D) Si tratta di un “pensare assieme”, che spesso si osserva nelle discussioni scolastiche tra allievi nella scuola dell'infanzia; E) E' caratterizzato da impermeabilità, cioè dalla indisponibilità dei partecipanti ad accettare il pensiero altrui.

Risposta CINECA: A) E' un fenomeno cognitivo che vede insegnanti e alunni apprendere insieme nuove nozioni o abilità; **Risposta che, invece, secondo dottrina poteva essere l'unica esatta: E) E' caratterizzato da impermeabilità, cioè dalla indisponibilità dei partecipanti ad accettare il pensiero altrui.**

Ancora, **un ulteriore quesito che veniva somministrato a tutti i suddetti ricorrenti era il seguente:** *“In quale tradizione di ricerca in psicologia si considera l'apprendimento come insight?”* *Psicologia della forma; Comportamentismo; cognitivismo; Psicoanalisi; prospettiva neuroscientifica;*

Risposta CINECA: Psicologia della forma; **Risposta altrettanto corretta: Cognitivism**

Pertanto, nel caso specifico, le risposte corrette erano due: sia la risposta individuata dal CINECA (psicologia della forma) che quella del Cognitivism.

Orbene, innanzi a questa oggettiva molteplicità di quesiti errati ovvero caratterizzati da ambiguità con “duplici” risposte esatte ovvero con risposte “impossibile” ovvero con risposte considerate corrette dal CINECA in maniera del tutto errata. Ebbene, innanzi a ben quattro domande eivoce e/o errate, su 60 quesiti totali, è evidente la violazione del bando concorsuale con conseguente pregiudizio per una corretta valutazione della prova preselettiva e disparità di trattamento tra i partecipanti.

Da un punto di vista meramente aritmetico, infatti, i denunciati quattro quesiti errati e/o eivochi hanno tratto in inganno i predetti ricorrenti che si sarebbero potuti avvantaggiare di un punteggio differente, a loro più favorevole.

Di contro, sempre da un punto di vista aritmetico, gli attuali “ammessi” alla prova scritta successiva rispetto alla prova preselettiva *de qua*, in assenza di dette quattro domande errate e/o eivoche, si sarebbero visti riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a loro attribuito.

Tutto ciò sarebbe idoneo a imporre una rielaborazione della graduatoria degli ammessi pubblicata all'esito della prova preselettiva impugnata. Ciò non solo perché il punteggio degli “ammessi” è stato condizionato in positivo dalle predette domande errate (con condizionamento, invece, in negativo per i ricorrenti), ma anche perché così facendo è stata del tutto falsata la determinazione della corretta soglia di “sbarramento” della prova preselettiva (il doppio dei posti messi a concorso, comprendendo tutti gli ultimi parimerito).

Ebbene, **il punteggio della graduatoria impugnata, condizionato da quattro punti differenziali (da + 2pt a – 2 pt), avrebbe sicuramente rideterminato la soglia minima di accesso al Corso per tutti i partecipanti in considerazione che il limite di “sbarramento”, pari al doppio dei posti messi a concorso (con tutti i parimerito), si sarebbe attestato inevitabilmente su punteggio differente.**

A TAL FINE – IN VIA ISTRUTTORIA – SI CHIEDE CHE

l'Università degli Studi di Foggia venga onerata di depositare nel presente giudizio gli esiti di una simulazione del test preselettivo dalla quale poter desumere se, per effetto dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla sottoscritta difesa nel presente ricorso (ossia con il riconoscimento delle risposte “ugualmente” corrette ovvero con esclusione delle risposte impossibili ovvero con il giusto riconoscimento della risposta esatta in luogo di quella errata individuata dal CINECA ovvero escludendo dall'attribuzione del punteggio i quattro quesiti errati e/o equivoci), i ricorrenti si collocherebbero in posizione utile o meno ai fini della loro ammissione alla successiva prova scritta (così come per un caso affine è già stato disposto a cura dell'Università di Enna “Kore” in virtù del provvedimento emesso dal TAR Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. Terza) n.1463/2023 Reg. Ric. del 13/09/2023)

Ancora, la presenza di ben quattro quesiti errati, incerti e/o ambigui, cotravviene alle norme del bando e, inevitabilmente, ha distolto la concentrazione dei partecipanti, costretti a confrontarsi con una prova preselettiva che non doveva essere così somministrata.

Appare di tutta evidenza come la correzione operata dall'Ateneo foggiano, dietro la segnalazione del CINECA, oltreché le ulteriori tre domande oggettivamente errate e/o ambigue, **sia del tutto illegittima in quanto contraria al bando di concorso pubblicato dall'Università di Foggia ma anche palesemente in contrasto con l'essenza stessa della prova che avrebbe dovuto prevedere una, e una soltanto, risposta esatta per quesito** onde evitare che i partecipanti fossero posti nell'incertezza di quale fosse l'unica risposta corretta e, soprattutto, onde evitare una disparità di trattamento tra chi, per mera fortuna, si è potuto agevolare di quattro risposte esatte in più che ha permesso di “scavalcare” gli altri concorrenti.

In conseguenza di detti fatti, altri ricorrenti in analoga posizione di quelli odierni, ma con un punteggio di 21/30 (quindi più basso di 0,50 rispetto a coloro che hanno “ufficialmente” superato la prova preselettiva), con ricorso n. 10526/2023 RG TAR LAZIO hanno già ottenuto tutela cautelare monocratica a firma dell'Ill.ma Presidente Dott.ssa Pierina Biancofiore, poi ripristinata con ulteriore decreto monocratico del Consiglio di Stato, a firma del Presidete Dott. Roberto Giovagnoli, del 06/09/2023 n 03723/2023 Reg. Prov. Cau, 07196/2023 Reg. Ric. CdS a seguito dell'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza Collegiale del TAR Lazio del 23/08/2023.

Inoltre, si evidenzia altro provvedimento favorevole del TAR Puglia che si allega e che ha disposto le prove scritte suppletive per il medesimo Corso di accesso al TFA sostegno VIII Ciclo dell'Università degli studi di Foggia.

MOTIVI

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO TFA SOSTEGNO VIII CICLO, ANNO ACCADEMICO 2022/2023, DECRETO DEL RETTORE N 176/2023, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, DELL'ART. 6 DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARCONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti sono invalidi e pertanto vanno annullati siccome affetti da insanabili vizi di legittimità.

1) Innanzitutto, occorre eccepire la manifesta illogicità della determinazione della soglia di accesso alla prova scritta, determinata con la graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata dall'Ateneo resistente il 10/07/2023 e rettificata il 18/07/2023, con la quale vi è stata l'esclusione di tutti i ricorrenti anche in considerazione del riconoscimento di una “doppia risposta esatta” contrariamente a quanto previsto dal Bando suddetto, oltreché contraria ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e in violazione del principio di meritocrazia e parità di trattamento tra tutti i concorrenti.

Il Bando preposto per l'ammissione al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, infatti, nella sezione dedicata alla prova preselettiva, prevede testualmente che *“Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta. Fra questi, almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti”*.

In conseguenza di questa previsione concorsuale, il medesimo Bando, nella sezione dedicata agli ammessi alla prova scritta prevede che: *“Alla prova scritta e/o pratica saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preselettivo.*

Sono ammessi alla prova scritta e/o pratica anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".

Le predette norme del bando avrebbero determinato, se applicate correttamente, attesa la somministrazione di ben quattro domande errate e/o equivoche, l'ammissione alla successiva prova scritta degli odierni ricorrenti ovvero la rideterminazione della soglia di "sbarramento" ovvero la ripetizione della prova stessa.

2) L'illegittima modalità di definizione della soglia di superamento del test preliminare ha altresì comportato conseguenze irragionevoli e paradossali, laddove ha finito per consentire l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive i partecipanti che hanno usufruito del vantaggio di "indovinare" una doppia risposta esatta, ovvero risposte errate ma ritenute giuste.

3) Sempre in relazione alle disfunzioni ingenerate dalla definizione di una soglia "fluttuante" di ammissione (in quanto variabile a seconda del numero di posti banditi) va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno comunque conseguito un punteggio pari o ben superiore alla sufficienza aritmetica.

Tale modus operandi, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego di ammissione alla successiva prova scritta e, quindi, alle conseguenti prove concorsuali (prova orale), con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto e ammissione al corso di specializzazione cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'espletamento delle prove concorsuali di cui si discute in sessione suppletiva da indire a cura dell'Ateneo resistente.

A causa dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, i ricorrenti sono stati illegittimamente privati della possibilità di accedere alla successiva prova scritta del 26/07/2023 e, quindi, alla successiva prova orale del 12/09/2023, subendo di conseguenza i relativi danni.

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

**PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.. A S.E. ILL.MA PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che l'Ateneo di Foggia ha già provveduto a far svolgere la prova scritta e orale, quest'ultima tenutasi il 12/09/2023, dalla quale i ricorrenti risultano ingiustamente esclusi quale conseguenza della loro illegittima esclusione dalla prova scritta del 26/07/2023 nonché il successivo e imminente avvio del Corso Universitario in questione.

É di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti a prove concorsuali suppletive, **che l'ateneo foggiano è in procinto di calendarizzare in esecuzione dell'ordinanza del TAR PUGLIA Sezioni unite n. 370/2023 REG PROV CAU (RG n 865/2023 RIC), (ricorso riferito alla medesima prova preselettiva del Corso TFA Sostegno VIII Ciclo dell'Università degli studi di Foggia)** arrecherebbe un chiaro pregiudizio agli interessi degli odierni ricorrenti, rendendo irreversibili le conseguenze negative una volta esaurite le suddette operazioni di selezione suppletive anche a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove in questione e in considerazione dell'imminente avvio del corso de quo.

D'altronde, l'ammissione con riserva alle prove suppletive predette non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua **in considerazione della prossima calendarizzazione a cui è oramai tenuta l'Università di Foggia**, e, quindi – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti, l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti, anche così evitando di far sopportare ulteriori costi all'Ateneo foggiano.

Inoltre, le ragioni di **eccezionale urgenza** sono state già vagliate in altri giudizi, vertenti su controversie analoghe, con conseguente adozione della misura monocratica e collegiali quali, per l'appunto, da ultimo l'ordinanza del TAR Puglia che ha ordinato all'Amministrazione Universitaria resistente l'indizione di prove scritte suppletive.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole potrebbe non intervenire prima dell'effettuazione dell'imminente indizione della prova scritta suppletiva da parte dell'Università degli Studi di Foggia e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie e urgenti nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Per quanto concerne i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, si precisa

quanto segue.

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al periculum in mora, invece, giova rimarcare che l'esclusione dalla prova scritta suppletiva in procinto di calendarizzazione e, quindi, dal corso di specializzazione di cui è causa, comporta un pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti dei ricorrenti, impedendo loro di acquisire un titolo ulteriore e, per l'effetto, diminuendo considerevolmente le chances lavorative.

Basti considerare, infatti, che i suddetti corsi sono stati programmati dal Ministero resistente sulla base di un numero di posti vacanti e disponibili già assegnabili a decorrere dal prossimo anno scolastico. La preclusione al conseguimento del titolo di specializzazione, pertanto, limita fortemente la possibilità per i ricorrenti di essere destinatari di incarichi di insegnamento per le attività di sostegno, così incidendo su diritti costituzionalmente tutelati.

Con ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli atti istruttori, qualora emergano ulteriori e non conosciuti vizi di legittimità.

P Q M

le parti ricorrenti, come in epigrafe rapp.te e difese,

CONCLUDONO

affinché Codesto TAR adito Voglia preliminarmente **ed in via cautelare ed urgente**, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati e conseguenzialmente ammettere i ricorrenti, a tutti gli effetti, con riserva, **all'ammissione alle prove scritte e orali suppletive e propedeutiche per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 TFA Sostegno VIII ciclo** e/o adottare ogni e più opportuno ulteriore provvedimento di carattere cautelare per la piena ed adeguata tutela della posizione soggettiva azionata dai ricorrenti;

nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i motivi illustrati in precedenza, e per l'effetto disporre l'annullamento;

condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica e conseguenzialmente ammettere parti ricorrenti all'ammissione al corso per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 TFA Sostegno VIII ciclo ovvero all'ammissione alle prove scritte e orali suppletive e

propedeutiche per l'accesso al percorso universitario de quo, il tutto per la piena ed adeguata tutela della posizione soggettiva azionata dai ricorrenti;

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

PRODUZIONI:

Si allegano i documenti come da dettagliato indice atti:

- 1) Bando Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università degli studi di Foggia a.a. 2022/2023;
- 2) **Provvedimenti cautelari emessi dal TAR PUGLIA, TAR Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. Terza), dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato richiamati nell'atto di ricorso e riguardanti analoghi ricorsi per posizioni in fatto e in diritto assimilabili a quelle degli odierni ricorrenti;**
- 3) **AVVISO Università degli Studi di Foggia Calendario Prova scritta Tfa SOSTEGNO 2022-2023 II Grado;**
- 4) **AVVISO Università degli Studi di Foggia Calendario Prova orale Tfa SOSTEGNO 2022-2023 II Grado;**
- 5) Elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata il 10/07/2023, riportante tutti i ricorrenti “ammessi”;
- 6) Elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata il 18/07/2023, riportante l'esclusione dei ricorrenti;
- 7) Elenco/graduatoria degli ammessi alla prova orale pubblicata il 31/08/2023, riportante l'esclusione dei ricorrenti;
- 8) Elenco/graduatoria degli esiti della prova orale Secondo Grado TFA Sostegno VIII Ciclo pubblicato il 12/09/2023;
- 9) D.M. Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694;
- 10) decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691;
- 11) Decreto Interministeriale n. 90 del 7-08-2020;
- 12) D.M. 30 settembre 2011;
- 13) D.M. 8 febbraio 2019 n. 92;
- 14) DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di concorso/accesso pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Foggia, 15/09/2023

Avv. Giada Ficarelli

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO ROMA

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm. Il sottoscritto avv. Giada Ficarelli quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

CONSIDERATO CHE

vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e successiva prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con il presente ricorso;

occorre notificare il ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell'elenco dell'Ateneo resistente, in conseguenza delle recenti rettifiche apportate agli stessi, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte a diverse centinaia di controinteressati di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. ex multis decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDE

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente e dell'Università degli Studi di Foggia ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Foggia, 15/09/2023

Avv. Giada Ficarelli

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Foggia, 15/09/2023

Avv. Giada Ficarelli